

CONVENZIONE

Rep. 747

**PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI
IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE TRA I COMUNI DI BARBERINO DI
MUGELLO, BORGO SAN LORENZO, DICOMANO, FIRENZUOLA, MARRADI,
PALAZZUOLO SUL SENIO, SAN PIERO A SIEVE, SCARPERIA, VAGLIA,
VICCHIO MEDIANTE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO E
PER LA PRESTAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO**

L'anno duemilanove il giorno 23 del mese di dicembre presso la sede della Comunità
Montana Mugello posta in via Togliatti 45 a Borgo San Lorenzo (FI)

TRA

La **Comunità Montana Mugello** in persona del Sig. Tagliaferri Stefano nato a Firenze il
23.01.1961 –, il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente pro tempore ed in
forza della delibera assembleare n. 48 del 23.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì
approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Barberino di Mugello** in persona del Sig. Zanieri Carlo nato a San Piero a
Sieve il 08.06.1959 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore
ed in forza della delibera consiliare n. 68 del 18.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì
approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Borgo San Lorenzo** in persona del Sig. Bettarini Giovanni nato a Firenze il
27.08.1969 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in
forza della delibera consiliare n. 130 del 21.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì
approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Dicomano** in persona della Sig.a Ciucchi Ida nato a Dicomano il 12.06.1955
– il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della
delibera consiliare n. 112 del 10.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la

presente convenzione;

Il Comune di Firenzuola in persona del Sig. Scarpelli Claudio nato a Firenzuola il 19.04.1961 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 98 del 22.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Marradi in persona del Sig. Bassetti Paolo nato a Marradi il 10.03.1950 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 78 del 17.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Palazzuolo sul Senio in persona del Sig. Menghetti Cristian nato a Faenza il 25.06.1978 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 54 del 16.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di San Piero a Sieve in persona del Sig. Semplici Marco nato a Montevarchi il 20.08.1949 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 42 del 21.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Scarperia in persona della Sig.a Galazzo Sandra nato a Reggello il 05.06.1951 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 90 del 22.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Vaglia in persona del Sig. Pieri Fabio nato a Firenze il 26.06.1970 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 78 del 18.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il **Comune di Vicchio** in persona del Sig. Izzo Roberto nato a Vicchio il 24.04.1946 – il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco pro tempore ed in forza della delibera consiliare n. 130 del 18.12.2009, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

CHE ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, della L. 24/02/1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

CHE il D.Lgs 31/03/1998 n. 112, in attuazione della L. 15/03/1997 n. 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile, delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;

CHE l'art. 108 del D.Lgs n. 112/98 citato, attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione ed emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli Enti Locali e in ambito montano tramite le Comunità Montane;

CHE il Titolo I capo V del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, demandando loro piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la relativa attuazione;

CONSIDERATO

CHE la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto all'art. 33 del D.Lgs. n. 267/2000, ha approvato:

– la L.R. 16/08/2001, n. 40 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni” e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

– il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio Regionale 17/12/2003, n. 225 così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 16/02/2005, n. 24) che individua i livelli ottimali definiti in accordo con i Comuni e contiene, tra l’altro, l’indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l’incentivazione delle gestioni associate;

CHE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 238/2004 e n. 273/2004, attuative del programma di riordino territoriale, hanno definito in dettaglio il contenuto delle gestioni associate ed i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale ed annuale;

CONSIDERATO ALTRESI’

CHE la L.R. 29/12/2003 n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività” prevede all’art. 8 quanto segue:

– che tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di Protezione Civile sono di competenza del Comune;

– che il Comune, oltre a quanto previsto nel piano di protezione civile per fronteggiare le situazioni di emergenza, stabilisce l’organizzazione per assicurare lo svolgimento delle altre funzioni di protezione civile di propria competenza anche in forma associata;

– che la forma associata può essere realizzata anche a supporto e integrazione dell’organizzazione comunale in emergenza, in particolare per assicurare il rispetto dei requisiti di funzionamento previsti nei regolamenti regionali, ferma restando la

	titolarità in capo al singolo comune di tutte le attività connesse con la salvaguardia	
	della popolazione e dei beni, il coordinamento degli interventi di soccorso e	
	raccordandosi con la provincia per ogni ulteriore supporto;	
	CHE la Regione Toscana, in attuazione della L.R. 29/12/2003, n. 67 ha approvato:	
	– il D.P.G.R. n. 69/R/2004 recante “Organizzazione delle attività del sistema della	
	protezione civile in emergenza” che all’art. 5, dopo avere definito le caratteristiche	
	delle attività di centro situazioni e di centro operativo, prevede che ove tali attività	
	siano esercitate in forma associata l’atto associativo deve definire le risorse umane e	
	materiali per il loro svolgimento, le procedure per la loro attivazione e la competenza	
	all’attivazione in rapporto con i sindaci dei comuni partecipanti;	
	– il D.P.G.R. n.7/R/2006 “Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che	
	svolgono attività di protezione civile” ai sensi del quale ove le funzioni di attivazione	
	e impiego del volontariato siano organizzate in forma associata, tutti i riferimenti ai	
	comuni contenuti nel regolamento sono da intendersi riferiti all’ente responsabile della	
	gestione associata;	
	– il D.P.G.R. n.24/R/2008 recante la disciplina degli interventi finanziari regionali ove	
	l’art. 3 stabilisce che gli interventi finanziari del Titolo I si applicano anche alle forme	
	associate per le attività da queste svolte in emergenza a supporto degli enti firmatari in	
	conformità al piano di protezione civile intercomunale;	
	DATO ATTO	
	CHE la Comunità Montana Mugello, ai sensi dell’art. 4 del suo vigente Statuto, “può	
	svolgere funzioni conferite in forma associata da parte dei Comuni del proprio territorio”;	
	CHE la Comunità Montana Mugello ed i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San	
	Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia, San Piero a Sieve, Vaglia e	
	Vicchio hanno già approvato, ciascuno nei propri organi consiliari, tre precedenti	
	5	

Convenzioni di pari oggetto per la delega alla Comunità Montana Mugello della funzione in materia di Protezione Civile complessivamente per il periodo 2002 – 2009;

CHE in data 13/12/2004 è stata formalmente sottoscritta dai Responsabili dei Comuni la più recente convenzione (Rep. N. 230) per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Protezione Civile con scadenza 31/12/2009;

CHE con deliberazione della Giunta Regionale 29/09/2008 n. 749 è stato modificato l'ambito territoriale della CM Mugello, ai sensi dell'art 13, comma 2, della LR 26/06/2008 n. 37 recante "Riordino delle Comunità Montane";

CHE con D.P.G.R. n. 10 del 20/01/2009 è stata costituita la CM Mugello comprendendo, oltre ai nove comuni preesistenti, anche il comune di Dicomano;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione e enti partecipanti alla gestione associata

1.- Con la presente convenzione i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia, San Piero a Sieve, Vaglia e Vicchio conferiscono ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 la delega alla Comunità Montana Mugello che accetta, delle funzioni e dei servizi attinenti la protezione civile specificatamente indicati al successivo art. 3, mediante la costituzione dell'Ufficio Associato di Protezione Civile (di seguito anche "UAPC").

Art. 2 - Finalità

1.- I comuni sottoscrittori con la presente gestione associata intendono migliorare lo svolgimento del servizio di protezione civile di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio essenziale ai fini della tutela della incolumità delle persone, dell'integrità dei beni e degli insediamenti. In particolare i comuni intendono migliorare, attraverso la gestione associata, il livello di efficacia ed efficienza dell'organizzazione

preposta alla attività di protezione civile.

Art. 3 - Funzioni, attività e servizi conferiti

1.- Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR n.67/2003 sono conferite all'ente delegato le seguenti funzioni e servizi:

- **redazione e adozione del Piano Intercomunale di Protezione Civile** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 2 della LR n. 67/2003 e all'art. 24 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 69/R/2004, e relativo periodico **aggiornamento** ;
- Verifica del piano di protezione civile intercomunale tramite **esercitazioni**;
- **Iniziative di informazione alla popolazione** circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del piano di protezione civile e altre iniziative volte allo sviluppo della conoscenza delle tematiche della protezione civile;
- **Attività di centro situazioni** (ai sensi dell'art. 2, co. 2, del D.P.G.R. n. 69/R/2004);

Art. 4 - Attività di centro operativo e attivazione e gestione risorse in emergenza

1.- Ai sensi dell'art. 8, comma 6 della LR n.67/2003 sono altresì conferite all'ente delegato le seguenti funzioni e servizi ad integrazione e supporto dell'organizzazione comunale in emergenza:

- **Attività di centro operativo** (ai sensi dell'art. 2, co. 4, del D.P.G.R. n. 69/R/2004), limitatamente agli adempimenti previsti nel successivo art. 9;
- **Attivazione e Gestione di risorse** a favore degli enti deleganti, secondo quanto previsto nel successivo art. 10.

-

2.- Resta comunque salva la competenza e la conseguente responsabilità dei Sindaci dei Comuni firmatari in ordine alla funzione di direzione e di coordinamento dei soccorsi in emergenza quale autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225/1992.

In tal caso il Comune interviene direttamente con proprie risorse anche utilizzando il

Servizio di Pronto Intervento (S.P.I.), secondo le modalità e le forme indicate nello specifico regolamento.

Art. 5 - Piano Intercomunale di Protezione Civile e relativo aggiornamento

1.- In conformità a quanto previsto dall'art. 16, comma 2 della LR n.67/2003, l'Ente delegato ha provveduto ad elaborare un Piano Intercomunale di Protezione Civile unico approvato da parte di tutti gli enti deleganti secondo i propri Statuti nel corso dell'anno 2005, comprendente l'insieme delle procedure operative e dei mansionari che regolano lo svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso attribuite dalla legislazione regionale e nazionale ai Comuni e che, per effetto delle citate passate convenzioni e della presente, sono state attribuite all'ente delegato, ovvero sono rimaste in competenza dei singoli Comuni associati. Il Piano è stato successivamente aggiornato in conformità agli indirizzi regionali approvati con Decreto Dirigenziale 5729 del 03/12/2008 e nuovamente approvato da parte di tutti gli enti deleganti secondo i propri Statuti.

2.- I comuni associati confermano di impegnarsi ad assicurare, per il tramite del referente di cui all'art. 11 lettera b):

– il conferimento all'ente delegato di ogni utile dato già in proprio possesso o comunque desumibile dai dati in possesso;

– ogni utile collaborazione per la predisposizione da parte dell'Ente delegato delle procedure e dei mansionari relativi alle attività che sono rimaste in competenza dei singoli comuni;

– la comunicazione delle determinazioni attinenti gli elementi territoriali comunali (aree di emergenza, edifici strategici, edifici funzionali allo svolgimento delle attività conferite, ecc.).

3.- In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'Ente delegato entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione provvede alla verifica circa la conformità alla

presente convenzione del Piano Intercomunale già approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n. 69/R/2004 ed alla predisposizione delle necessarie integrazioni e modifiche per l'invio preventivo alla Regione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n. 69/R/2004.

4.- A seguito del parere della Regione sulla proposta di Piano, espresso ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, l'ente delegato provvede ad apportare le eventuali modifiche e a dare comunicazione alla Regione, alla Provincia e alla Conferenza dei Sindaci.

5.- A seguito di eventi particolarmente significativi che interessano anche in parte il territorio intercomunale, l'Ente delegato si impegna a predisporre una relazione di sintesi in merito all'efficacia organizzativa e alle procedure attuate, per verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Piano Intercomunale di Protezione Civile. Tale relazione è inviata alla Conferenza dei Sindaci dando altresì atto della necessità o meno di apportare modifiche alla organizzazione definita nel Piano Intercomunale ovvero alla gestione associata.

6.- Le modifiche o l'inserimento di nuove procedure e mansionari esplicitati negli Allegati al Piano Intercomunale e che riguardano le competenze del singolo ente delegante, non necessitano della medesima procedura seguita per l'approvazione del Piano di Protezione Civile. Pertanto:

– nel caso di procedure e mansionari in responsabilità della gestione associata, le modifiche sono definite in sede tecnica ed adottate con proprio provvedimento dal Dirigente della gestione associata di cui all'art. 11 comma 1 lett. a), dandone comunicazione ai referenti dei Comuni di cui al medesimo articolo 11 comma 1 lett. b);

– nel caso di procedure e mansionari in responsabilità dei singoli Comuni, le modifiche sono definite in sede tecnica ed adottate con proprio provvedimento dal competente Dirigente/Responsabile del Comune d'intesa col Dirigente della gestione associata.

L'Ente delegato comunica i mansionari e le procedure come sopra modificati, alla Regione, alla Provincia e alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15.

7.- Ove le modifiche di cui al comma 6 comportano nuove spese a carico del fondo ordinario di cui all'art. 16, ovvero sostanziali modifiche alla organizzazione contenuta nel Piano Intercomunale ovvero nuove procedure per le quali occorre decidere il livello di responsabilità, si segue la medesima procedura di approvazione del Piano di cui agli indirizzi regionali approvati con Decreto Dirigenziale n.5729 del 03/12/2008.

8.- E' compito dell'Ente delegato redigere ed approvare i Regolamenti necessari per il funzionamento della gestione associata. Tali regolamenti sono inoltrati a tutti gli Enti deleganti che provvedono sollecitamente alla loro approvazione con le modalità previste dai singoli Statuti.

Art. 6 - Verifica del Piano Intercomunale di Protezione Civile tramite esercitazioni

1.- L'ente delegato provvede all'organizzazione di periodiche esercitazioni per la verifica del Piano Intercomunale di Protezione Civile almeno ogni anno.

2.- I comuni firmatari si impegnano a collaborare all'organizzazione ed a partecipare all'attività esercitativa organizzata ai sensi del presente articolo.

Art. 7 - Iniziative di informazione alla popolazione

1.- La funzione conferita è esercitata dall'ente delegato attraverso la predisposizione di un programma anche pluriennale di iniziative.

2.- In particolare il programma comprende:

- informazione alla popolazione circa il Piano Intercomunale di Protezione Civile;
- iniziative di informazione per le scuole;
- qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea ad assolvere tale compito.

3.- L'Ente delegato provvede all'esercizio della funzione di cui al presente articolo anche tramite la realizzazione e la gestione di un portale web, unico per tutto l'ambito

intercomunale e accessibile tramite link anche dai portali dei singoli comuni associati. Nel portale sono inserite, a cura dell'ente delegato, sia le informazioni direttamente connesse alle funzioni delegate sia quelle relative alle attività che restano di competenza dei comuni che, a tale fine, provvedono a trasmetterle all'ente delegato.

4.- Resta ferma la esclusiva competenza del Sindaco relativamente all'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della L. 3 agosto 1999 n.265 "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n.142".

5.- Restano altresì di competenza dei singoli Comuni le iniziative di informazione funzionali all'avvio del censimento dei danni, conseguenti situazioni di emergenza, subiti dai soggetti privati (Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 24/2008).

Art. 8 - Attività di Centro Situazioni

1.- L'attività di Centro Situazioni (Ce.Si.) di cui al presente articolo, comprende gli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 69/R/2004.

2.- Ai fini dell'esercizio dell'attività di centro situazioni l'ente delegato ha provveduto a collocarlo presso propri locali a Borgo San Lorenzo messi all'uopo a disposizione, garantendo una reperibilità H24.

Eventuali variazioni circa la sede non comportano la modifica della presente convenzione ma dovranno essere comunicate a tutti i soggetti firmatari, alla Regione e alla Provincia.

3.- L'organizzazione e la funzionalità del centro viene garantita dall'Ente delegato.

4.- L'Ente delegato provvederà a verificare la conformità delle procedure e dei mansionari, sia in capo al centro intercomunale che ai singoli comuni, relativi alla attività di centro situazioni e già contenuti nel piano intercomunale di protezione civile approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004 ed a predisporre ed adottare le eventuali integrazioni necessarie da inviare alla Provincia e alla Regione. Tali integrazioni sono altresì

comunicate alla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.15.

5.- Nell'ambito delle procedure e dei mansionari sopra richiamati saranno disciplinati per lo meno i seguenti aspetti:

a) le modalità per la verifica delle segnalazioni circa l'insorgenza di situazioni di criticità, in particolare tramite l'individuazione dei soggetti esterni (VV.F., tecnici comunali, consorzi di bonifica, ecc.) da contattare per l'eventuale intervento ovvero i presupposti per la verifica diretta sul luogo da parte del personale afferente il centro intercomunale, con la specificazione delle risorse umane e professionali disponibili a tale fine (tecnici dell'ente delegato, volontariato, ecc.);

b) le modalità di raccordo con le sale operative comunali, provinciali e regionale ai fini della trasmissione/acquisizione delle informazioni e della redazione dei report di segnalazione/monitoraggio.

6.- Le modalità di cui al comma 5 lett. b) del presente articolo saranno definite dall'Ente delegato in modo da garantire una operatività del centro intercomunale adeguata rispetto alle attività di competenza, con la previsione del rientro/permanenza in ufficio ove anche uno solo dei comuni associati si trovi in situazione di emergenza.

Art. 9 – Attività di Centro Operativo

1.- Ai fini del conferimento di cui al presente articolo, l'attività di Centro Operativo comprende alcuni degli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/R/2004 (art. 2, comma 4).

2.- Con il conferimento della presente delega, l'ente delegato, con la cooperazione della Conferenza dei Referenti di Protezione Civile di cui all'art 11 comma 2, assume la responsabilità della gestione delle sotto indicate attività operative afferenti la protezione civile di competenza del comune, ivi compresa la titolarità all'assunzione e adozione dei conseguenti atti, fatti salvi quelli riservati dalla legge alla competenza esclusiva del

Sindaco.

3.- Rientrano tra le attività di cui al comma 2:

- gestione aree di attesa popolazione;
- informazione alla popolazione;
- gestione soccorritori (aree di ammassamento, ecc.), salvo che non rientrino nella competenza del C.O.M. (Centro Operativo Misto).

4.- La gestione delle attività di cui ai comma 2 e 3 è svolta nel rispetto della funzione di direzione e coordinamento di esclusiva competenza del Sindaco. In caso di istituzione del COM da parte dell'autorità competente, l'ente delegato si rapporta a quest'ultimo in qualità di struttura intercomunale.

5.- L'ente delegato per l'esercizio delle suindicate attività di centro operativo si avvale delle risorse umane e strumentali proprie e delle risorse messe a disposizione dai singoli comuni associati.

6.- Qualora i Comuni lo autorizzino espressamente, l'UAPC organizza in maniera integrata un Servizio di Pronto Intervento (S.P.I.) H24 utilizzando anche personale dipendente dei singoli enti coinvolti. Il SPI funziona secondo quanto previsto nell'apposito regolamento e fronteggia eventi imprevedibili ed urgenti che per motivi di tutela della pubblica incolumità non possono essere derogati. Obiettivo gestionale del S.P.I. è l'ottimizzazione delle risorse umane in considerazione della disponibilità dei vari dipendenti degli enti e della loro professionalità in relazione ai compiti da svolgere. L'UAPC provvede a dotare il personale impiegato dei mezzi tecnici necessari utilizzando anche risorse messe a disposizione da enti ed associazioni.

Art. 10 – Forme di collaborazione e supporto

1.- Ferme restando le funzioni e i servizi delegati come indicati all'art. 3 e 4 l'ente delegato si impegna a fornire ai comuni associati le seguenti forme di collaborazione e supporto in

emergenza:

- a) gestione dei dati relativi alle risorse (ivi compreso il volontariato);
- b) svolgimento adempimenti amministrativi quali: richiesta autorizzazione volontariato, ecc.;
- c) messa a disposizione di personale tecnico dell'ufficio associato per lo svolgimento di sopralluoghi;
- d) inserimento nel sito web o altre iniziative di informazione ad integrazione delle iniziative comunali di informazione alla popolazione di cui all'art. 7 comma 4 e 5 della presente convenzione;
- e) supporto alla verifica dei danni occorsi.

2.- Le procedure per le quali sono utilizzate le forme di collaborazione e supporto di cui al comma 1 restano in competenza e responsabilità dei Sindaci dei singoli comuni.

Art. 11 - Organizzazione della gestione associata

1.- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione:

- a) l'Ente delegato individua il Dirigente responsabile della presente gestione associata ed il Coordinatore tecnico e li comunica alla Provincia, alla Regione ed ai Comuni firmatari entro i successivi 15 giorni;
- b) ogni Comune firmatario individua un proprio Referente in ordinario cui è demandato il compito di:
 - assicurare il flusso ed il trasferimento dei dati informativi relativi al proprio ambito territoriale al responsabile di cui alla lettera a);
 - collaborare con il responsabile di cui alla lett. a) nella definizione delle procedure ed i mansionari relativi alle attività di protezione civile che restano in capo ai singoli comuni (rif. art. 4 comma 8 della presente convenzione).

2.- I soggetti di cui alla lettera a) e b) del precedente comma 1, costituiscono la

Conferenza dei Referenti di Protezione Civile. Questa provvede a supportare la

Conferenza dei Sindaci per la definizione e la verifica di indirizzi e obiettivi ed a darvi

concreta attuazione. La Conferenza dei Referenti P.C. ha anche il compito di dare impulso

all'attività dell'UAPC ed a prendere periodica conoscenza del lavoro svolto dall'UAPC

stesso. Le attività della Conferenza dei Referenti di P.C. sono coordinate dal Dirigente

dell'ente delegato.

3.- Nella organizzazione della gestione associata il Dirigente di cui al comma 1 lettera a) è

sottoposto ai poteri di indirizzo e controllo da parte del Presidente del proprio Ente di

appartenenza, dettati in coerenza con le indicazioni espresse dalla Conferenza dei Sindaci.

4.- Per la gestione dell'attività di centro operativo nell'ambito dei singoli comuni associati,

il Dirigente della gestione associata è subordinato ai poteri di direzione e coordinamento

dei Sindaci dei singoli comuni, relativamente alle attività che svolge nell'ambito territoriale

dei medesimi.

5.- Nell'ambito della organizzazione della gestione associata, l'ente delegato provvede

altresì ad assicurare:

– l'aggiornamento periodico del personale proprio e dei comuni associati coinvolto

nelle attività di protezione civile, relativamente alle procedure o nuove disposizioni

adottate in materia;

– la periodica verifica delle procedure contenute nei mansionari adottati in

attuazione del piano intercomunale di protezione civile o negli atti esecutivi della presente

convenzione.

6.- Presso l'ente delegato possono essere comandate dagli enti aderenti unità di personale,

anche a tempo parziale.

7.- L'ente delegato per il funzionamento dell'ufficio potrà avvalersi anche di collaborazioni

esterne formalizzate direttamente o da uno degli ente deleganti, di personale in possesso di

requisiti specifici e adeguatamente qualificato.

Art. 12 - Sala operativa intercomunale

1.- Per lo svolgimento delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 8 (Ce.Si.) l'ente delegato provvede all'organizzazione della sala operativa intercomunale presso la sede posta a Borgo San Lorenzo e dotata delle necessarie apparecchiature tecniche, informatiche e di comunicazione. La funzionalità della sala operativa intercomunale sarà garantita dall'ente delegato.

2.- In caso di emergenze e di calamità sovracomunali la sala operativa suindicata è anche sede di C.O.M. (Centro Operativo Misto).

3.- Per lo svolgimento della attività sopra richiamate potranno essere utilizzati anche i volontari appartenenti al Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile di Zona, quale interlocutore unico con le istituzioni pubbliche in grado di semplificare rapporti e collegamenti, sulla base di convenzioni stipulate a tale fine dall'Ente delegato.

4.- A tal fine l'UAPC si attiva per concretizzare forti legami con le Associazioni di Volontariato tramite iniziative comuni (incontri, convegni, pubblicazioni, corsi di formazione per volontari, esercitazioni, ecc.) e forme di collaborazione per fronteggiare casi di microemergenza.

Art. 13 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

1.- L'Ente delegato, per quanto non previsto nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, procederà nell'ambito del proprio potere regolamentare e contrattuale a disciplinare il funzionamento delle funzioni di protezione civile delegate entro 6 mesi dalla firma della presente convenzione, sentita la Conferenza dei Referenti di Protezione Civile.

2.- I comuni associati provvederanno ad adottare i regolamenti ovvero le modifiche ai regolamenti comunali esistenti, laddove funzionali a dare attuazione alla presente convenzione e al Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 14 - Decorrenza e durata della convenzione

1.- La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni, decorre **dal 1° Gennaio 2010 e scade il 31 Dicembre 2014**, senza possibilità di tacito rinnovo. Essa potrà essere rinnovata con provvedimento espresso approvato dai singoli Enti che vi aderiscono.

2.- Per le attività di centro situazioni, di cui all'art. 8, la delega diventa operativa alla approvazione da parte dell'Ente delegato delle relative procedure ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n. 69/R/2004, secondo quanto previsto all'art. 8 della presente convenzione.

3.- Per le attività di centro operativo, di cui all'art. 9, la delega diventa operativa alla approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile. Fino a tale data le funzioni restano in competenza dei singoli comuni firmatari.

Art. 15 - Strumenti di consultazione tra i contraenti

1.- La **Conferenza dei Sindaci** degli enti firmatari la presente convenzione svolge funzioni di indirizzo politico, esamina le questioni di interesse comune, verifica la corrispondenza dell'azione dell'Ente delegato ai programmi delle rispettive amministrazioni e sovrintende sul funzionamento dei servizi approvando direttive comuni per la gestione delle funzioni delegate. Tale organismo si esprime altresì sul Piano Intercomunale di Protezione Civile e sugli altri atti indicati dalla presente convenzione.

2.- In caso di inosservanza da parte dell'Ente delegato degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, la Conferenza dei Sindaci assume gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni di protezione civile possano essere svolte nel perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia della incolumità delle persone e dei beni.

Art. 16 - Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari

1.- Le spese ordinarie di funzionamento della gestione associata sono garantite con l'impegno degli Enti deleganti a stanziare annualmente nei propri bilanci le risorse a ciò destinate sulla base della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente all'esercizio

di riferimento.

2.- Al fine di consentire l'iscrizione delle quote di spettanza di ogni Ente associato nel rispettivo bilancio di previsione, l'Ente delegato – sentite le indicazioni della Conferenza dei Referenti di Protezione Civile e della Conferenza dei Sindaci – predispone entro il 31 Ottobre di ogni anno il Piano di Gestione Annuale delle attività individuando la **previsione di spesa** da ripartirsi. I comuni si impegnano a versare alla Comunità Montana il **primo 50%** della quota di loro spettanza **entro il 31 Marzo** successivo. Entro il mese di Febbraio di ogni anno la Comunità Montana presenta ai Comuni il **consuntivo della spesa** per l'anno precedente ed i Comuni si impegnano a versare il **saldo definitivo entro il 30 Giugno**. Qualora il pagamento della suddette quote non venga effettuato nei termini sopra indicati, la Comunità Montana provvederà ad inviare formale diffida, mediante raccomandata A/R al Comune inadempiente invitandolo al pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine la Comunità Montana ne darà comunicazione alla Conferenza dei Sindaci.

3.- Ogniqualvolta l'UAPC rileva la necessità di effettuare una spesa non prevista nel Piano di Gestione Annuale deve comunicare la necessità ai vari enti deleganti per ottenere la loro autorizzazione.

4.- Le risorse di cui alla LR n.40/2001 e ss.mm.ii. attribuite ai sensi e con le modalità di cui alle relative disposizioni regionali attuative, sono utilizzate da parte dell'Ente delegato allo svolgimento delle attività previste dal Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 17 - Procedimento amministrativo

1.- L'azione amministrativa dell'UAPC, nell'ambito di applicazione di cui all'articolo precedente, è organizzata attraverso una struttura propria. L'Ente delegato all'esercizio delle funzioni di Protezione Civile, nell'assunzione degli atti dovrà fare menzione della delega di cui è destinatario. Gli atti nell'esercizio della funzione conferitagli sono

definitivi. Non è ammesso ricorso da parte delle singole Amministrazioni Comunali.

Art. 18 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1.- Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun ente firmatario non prima di 3 anni dalla decorrenza della gestione associata, mediante adozione di apposita delibera consiliare e formale comunicazione agli altri comuni, da assumersi almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2.- Il recesso è operativo a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di cui al comma 1. Restano a carico del comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L'Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale.

3.- Il recesso di uno o più Comuni dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata che rimane in vita per i restanti Comuni.

Art. 19 - Controversie relative alla convenzione

1.- Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 15 alla quale è conferito il potere di redimere, a maggioranza, in via extragiudiziale tali controversie.

2.- Per ogni altra controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Firenze.

Art. 20 – Norma finale

1.- La nuova forma associata sostituisce a tutti gli effetti la precedente di cui alla convenzione sottoscritta in data 13/12/2004 Rep. N. 230.

Art. 21 - Disposizioni di rinvio

1.- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche

normative vigenti nella materia oggetto di delega, nonché alle disposizioni del Cod. Civile.

2.- Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni aderenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 22 - Esenzioni per bollo e registrazione

1.- La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, allegato B art. 16, e del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n. 20 pagine, che viene firmato dalle parti.

Il Presidente della CM Mugello: _____

I Sindaci dei Comuni di:

Barberino di Mugello _____

Borgo San Lorenzo _____

Dicomano _____

Firenzuola _____

Marradi _____

Palazzuolo sul Senio _____

San Piero a Sieve _____

Scarperia _____

Vaglia _____

Vicchio _____